

## Comparto ABI

# Permessi ex festività anno 2022

Per le/i dipendenti del comparto ABI, i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti), per l'anno **2022**, ammontano a **n. 4 (quattro) giorni** (3 per il comune di Roma):

- sabato 19 marzo 2022 (San Giuseppe)
- giovedì **26 maggio 2022** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **16 giugno 2022** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- mercoledì **29 giugno 2022** (Santi Pietro e Paolo – **festività per la sola piazza di Roma**)
- venerdì **4 novembre 2022** (Festa dell'Unità nazionale)

**Si ha diritto ai permessi** giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico

**ATTENZIONE** dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa (solidarietà), secondo gli accordi sottoscritti in alcune aziende, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Ricordiamo che Quadri Direttivi e Dirigenti contribuiscono con una giornata di "ex-festività" ad alimentare il FOC - Fondo per l'Occupazione, mentre la categoria delle Aree professionali con il versamento di 7,30 ore di banca ore (art. 9 Accordo 19 dicembre 2019 – Modalità di funzionamento e finanziamento del FOC prorogate fino al 31/12/2022).

### Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- 1) Possono essere fruite, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- 2) Possono essere fruite a giornate singole (in alcune prassi aziendali è possibile anche l'utilizzo a ore), o al massimo in due consecutive: è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

*I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo utile previsto dagli accordi aziendali (di norma dal 16 gennaio al 14 dicembre) sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.*

Nel 2022 il giorno **1 maggio**, Festa del Lavoro, cade di domenica. Si ha, pertanto, diritto a **un ulteriore giorno di permesso o al corrispondente compenso economico**. Spetta alla/al lavoratrice/lavoratore, di concerto con l'azienda, la scelta tra le due opzioni.